

R.P.U. 51-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SIENA

Sezione Unica Civile – Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai	Presidente
dott.ssa Giulia Capannoli	Giudice
dott.ssa Marta Dell'Unto	Giudice relatrice est.

nel procedimento unitario n. **51-1/2026** avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da:

MUSTAFAI ESAT (C.F.: MSTSTE68E20Z100R), nato a Valona (Albania) il 20/05/1968 e residente in Monteroni D'Arbia (SI), via Siena n. 106, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Cacciola, presso il cui studio sito in Salerno, via G. Garibaldi n. 124/2 è elettivamente domiciliato, come da procura in atti

ricorrente in proprio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

AI SENSI DELL'ART. 270 CCII

letto il ricorso ex art. 268 CCII presentato da MUSTAFAI ESAT in proprio, nonché esaminata



la documentazione in atti;

visti gli artt. 268 e ss. CCII;

ritenuta la propria competenza per territorio ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che il debitore ha il centro dei propri interessi principali in Monteroni d'Arbia (SI), ove risiede come da documentazione in atti;

ritenuto che, trattandosi di domanda formulata dal debitore in proprio e in mancanza di specifici contraddittori, non sussiste la necessità di fissare udienza di comparizione delle parti;

rilevato che il ricorrente è persona fisica, ad oggi non esercente attività di impresa, e versa in uno stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dall'ingente entità dei debiti per € 119.986,64 in rapporto alla situazione patrimoniale e reddituale, tenuto conto altresì delle esigenze di mantenimento;

rilevato che non sono pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

dato atto che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dal gestore nominato dall'OCC, con la quale è stata espressa un'idonea valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed è stata altresì esaurientemente illustrata la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, con indicazione delle cause del suo indebitamento e della diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni, nonché con l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, CCII, avuto riguardo alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, al netto delle spese di procedura;

precisato altresì che la liquidazione controllata investe la totalità dei beni del debitore, con la sola eccezione di quanto previsto dall'art. 268, co. 4 CCII, a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni del debitore stesso o contenute nella relazione del gestore, sicché non può trovare ingresso alcun "*piano*" o "*proposta*" con riferimento alla liquidazione dei beni;

osservato, infatti, che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile, all'esito della relazione di inventario da effettuare ai sensi dell'art. 272 CCII, così come la formazione del passivo;

precisato, ulteriormente, che è rimesso al liquidatore, previa autorizzazione del giudice



delegato, l'esercizio ai sensi dell'art. 274 CCII delle azioni volte a conseguire la disponibilità di beni, recuperare crediti e/o far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori e che pertanto il liquidatore stesso provvederà a verificare le azioni restitutorie e recuperatorie da instaurarsi;

ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato, previo rilascio di parere da parte del nominando liquidatore, il quale dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente e della sua famiglia, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro quindici giorni dal deposito della presente sentenza;

osservato altresì che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII;

ritenuto, infine, che i pignoramenti e le cessioni del quinto dello stipendio sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura, la quale, come anzidetto, comporta in capo al debitore lo spossessamento dei beni, con conseguente apertura del concorso formale e sostanziale tra i creditori e applicazione analogica degli artt. 143, 150 e 151 CCII previsti per la liquidazione giudiziale (v. nella giurisprudenza di merito, tra le altre, Tribunale di Bologna, sent. n. 227/2024; Tribunale di Milano sent. n. 833/2024; Tribunale di Genova, sent. n. 169/2024; Tribunale di Livorno, sent. n. 91/2024; Tribunale di Firenze, sent. n. 23/2024);

rilevato che l'art. 270, comma 2, lett. b), ai sensi del quale il Tribunale “*nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento*”;

ritenuta, nel caso di specie, l'opportunità di confermare il gestore della crisi, nominando quale liquidatore il dott. Massimo Dominijanni, il quale al momento dell'accettazione dell'incarico dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-*bis*, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

precisato che il compenso unitario spettante, quale OCC e quale liquidatore, potrà essere soddisfatto, al pari delle spese eventualmente anticipate e documentate, quale credito prededucibile della procedura, ma nella misura unitaria che verrà liquidata dal Tribunale in



conformità agli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202 del 2014 (v. a riguardo Trib. Milano, 14 novembre 2023; Tribunale di Siena, 31 maggio 2024);

osservato, infine, che l'art. 6 CCII, non contempla tra i crediti prededucibili quelli dei professionisti che abbiano assistito in varia guisa il debitore sovraindebitato, inserendo nel perimetro della prededuzione unicamente i gestori dell'OCC, sicché il compenso spettante al difensore dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo e non sarà assistito dalla prededuzione;

letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale “*dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese*”;

rilevato che, nel caso di specie, deve pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura e comunque per la durata di un anno;

visto l'art. 270 CCII,

dichiara

aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **MUSTAFAI ESAT (C.F.: MSTSTE68E20Z100R)**, nato a Valona (Albania) il 20/05/1968 e residente in Monteroni D'Arbia (SI), via Siena n. 106;

nomina

giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto;

conferma

quale liquidatore il dott. **Massimo Dominijanni**, invitandolo a far pervenire l'accettazione dell'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 35.1, co. 3 d.lgs. 159/2011;

rimette



alla giudice delegata la fissazione del limite di mantenimento di cui all'art. 268, co. 4, lett. b), CCII, previa motivata istanza del liquidatore, corredata dalla relativa documentazione a supporto;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;

ordina

altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

dà atto

che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone

che il liquidatore:

- apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione o i proventi dell'attività d'impresa o professionale eventualmente svolta eccedente rispetto al limite di mantenimento determinato dal giudice delegato;
- comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che dovrà essere versata sul conto corrente della procedura la somma eccedente il limite di mantenimento determinato dal giudice delegato;



- chiedi al giudice delegato (entro quindici giorni dal deposito della presente sentenza) di determinare le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, proponendo una somma e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi (unitamente alla documentazione di supporto): a) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo; b) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente termine di **novanta giorni** - salva l'eventuale proroga di trenta giorni, su richiesta del liquidatore, ai sensi dell'art. 272, co. 1, CCII e l'ammissibilità delle domande tardive nella ricorrenza delle condizioni stabilite dall'art. 273, co. 5, CCII - entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

dispone

che il liquidatore:

- entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ai sensi dell'art. 272 CCII ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (l'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, redatto in conformità all'art. 213, co. 2, 3 e 4 CCII in quanto compatibile, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;



- provveda, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica e restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- depositi, ogni sei mesi, decorrenti dalla presente sentenza, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, in cui il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII; c) quali siano le operazioni compiute nel semestre e quali attività residuano prima di giungere alla chiusura della procedura. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione (previa comunicazione ai creditori e al debitore, con avvertimento che, in mancanza di osservazioni nel termine di 15 giorni, lo stesso sarà depositato al giudice delegato per l'approvazione), con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

autorizza

il liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;



- 4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
- 5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

dispone

che il liquidatore provveda immediatamente all'inserimento della sentenza nell'apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l'esecuzione dei suddetti adempimenti.

Manda alla cancelleria per la notifica della presente sentenza al debitore e per la comunicazione al liquidatore, il quale provvederà a notificarla ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 11 agosto 2026.

La giudice est.

dott.ssa Marta Dell'Unto

Il Presidente

dott. Gianmarco Marinai

